

STATUTO

ASSOCIAZIONE SOS ANFIBI PADOVA - COLLI EUGANEI. ODV



ART. 1 **Denominazione e sede**

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato:
<<SOS ANFIBI PADOVA - COLLI EUGANEI- ODV>>, che assume la forma giuridica di associazione riconosciuta, apartitica e aconfessionale, con Codice Fiscale 92302330284.

Il presente statuto costituisce una modifica del precedente Statuto per adeguamento alla nuova normativa sul terzo settore come previsto dal D.Lgs 117/2017

L'Associazione ha sede legale in Via Montemerlo 1, nel Comune di Cervarese Santa Croce (PD).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 **Statuto**

L'associazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

Efficacia dello Statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci dell'associazione e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4

Interpretazione dello Statuto

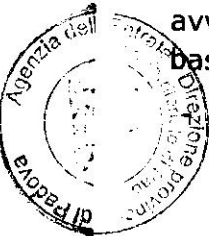
Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

Finalità e attività

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare impegno alla tutela e alla valorizzazione della natura, della biodiversità e dell'ambiente.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, in base all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, sono:

- 
- (art.5, lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - (art.5, lettera e) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e alla tutela degli animali.
 - (art.5, lettera h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale
 - (art. 5, lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

L'organizzazione ha come scopo specifico la salvaguardia degli anfibi e dei loro habitat, mediante le seguenti azioni, che a titolo esemplificativo e non esaustivo sono:

- attività di conservazione attiva:
 - . salvataggi organizzati e coordinati presso i siti riproduttivi degli anfibi minacciati dal traffico stradale durante la fase migratoria;
 - . gestione, recupero e realizzazione di siti riproduttivi e di rifugio;
 - . raccolta dati e monitoraggio;
- attività di sensibilizzazione, informazione e formazione:
 - . produzione e diffusione di materiale informativo cartaceo e digitale;

- organizzazione di campagne, convegni, conferenze, manifestazioni, eventi, attività didattiche e ogni tipo di iniziativa affine.

- segnalazioni ad Enti ed Amministrazioni Pubbliche riguardo alla presenza di siti riproduttivi e/o percorsi migratori a rischio, presso aree di propria competenza, sollecitando ad intervenire e prestando collaborazione.

S'impegna inoltre, autonomamente o a fianco di singoli cittadini e/o di altre organizzazioni attive sul piano locale, nazionale e mondiale, per i seguenti altri scopi generali:

- tutela dell'ambiente e della biodiversità, anche mediante azioni di controllo sul territorio e di segnalazioni laddove si riscontrino situazioni di rischio per specie ed habitat;
- difesa ed educazione al rispetto di tutti gli animali mediante attività di sensibilizzazione e organizzazione di eventi;

L'associazione potrà collaborare con persone, gruppi, enti pubblici e privati, enti locali e istituti scolastici per lo svolgimento dei suddetti indirizzi operativi.

Per l'attività di interesse generale prestata, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

L'associazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto.

ART. 6

Ammissione

Sono soci dell'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda dell'interessato, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale.

La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante socio può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso

ART. 7

Diritti e doveri dei soci

I soci hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa.
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio d'esercizio, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 31;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs.

117/17 e s.m.i.; Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.

ART. 8

Volontario e attività di volontariato

Il volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9

Perdita della qualifica di socio

La qualità di socio si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Il socio che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto e dal regolamento interno, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente al socio. Il socio può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART.10

Gli organi sociali

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio direttivo
- Presidente

Nei casi e nei modi previsti dagli artt. 30-31 del D. Lgs. 117/17:

- Organo di controllo
- Organo di revisione

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 11

L'Assemblea

L'assemblea è composta dai soci iscritti nel Libro dei soci e in regola con il versamento della quota sociale. E' l'organo sovrano.

Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare sino a un massimo di tre soci.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenere la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire con ogni mezzo idoneo a verificarne la ricezione da parte del destinatario, spedita al recapito risultante dal libro dei soci.

L'assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno 1/10 dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti gli associati.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata, per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12

Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- determina e approva il regolamento interno;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione dei soci;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART.13

Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

ART.14

Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione, con la presenza di **almeno** la metà più uno dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e **delibera** lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio, con il **voto** favorevole di almeno 3/4 dei soci.

ART.15

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione e **opera** in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea, alla quale **risponde** direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è formato da cinque, sette o nove componenti, eletti **dall'assemblea** tra gli associati, per la durata di anni 4 e sono rieleggibili per 5 mandati.

La decisione del numero dei membri è rimessa all'Assemblea Ordinaria degli associati

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis,
- disciplina l'ammissione dei soci,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti soci.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato **dall'Assemblea** assieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo.

ART.16

Il Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART.17

Organo di controllo

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/17.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art.14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art.31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18

Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) **il libro dei soci**, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) **il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee**, in cui devono **essere** trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) **il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo**, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) **il registro dei volontari**, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti i soci, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di **esaminare** i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'associazione, entro 30 giorni **dalla** data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

ART. 19 **Risorse economiche**

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- 
- quote associative;
 - contributi pubblici e privati;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - rendite patrimoniali;
 - attività di raccolta fondi;
 - rimborsi da convenzioni;
 - ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017;
 - entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore

ART. 20 **I beni**

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni **immobili** ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono **ad essa** intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella **sede** dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede **dell'associazione** e può essere consultato dagli associati.

ART. 21 **Divieto di distribuzione degli utili e obbligo del riutilizzo del patrimonio**

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8

comma 2 del D.Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 22 Bilancio

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso e del bilancio sociale, qualora previsto, devono essere trasmessi a tutti i soci aventi diritto di voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale.

ART. 23 Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 24 Convenzioni

Le convenzioni tra l'associazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 25 Personale retribuito

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017

ART. 26 Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 27
Assicurazione dell'Associazione

L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 28
Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 29
Disposizioni finali

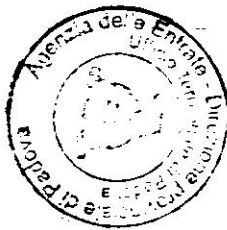
Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di volontariato ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 30
Norma transitoria

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

Agenzia delle Entrate	
DIREZIONE PROVINCIALE DI PADOVA	
UFFICIO TERRITORIALE DI PADOVA	
Reg.	29 FEB 2024 S.3
Reg. n.	844
€	ESENTI



Il Funzionario addetto

Guido COSTOLO

Guido COSTOLO

Firma del Funzionario addetto